



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 575/13/CONS

RECESSO DAGLI ACCORDI SINDACALI A TEMPO INDETERMINATO ATTUALMENTE VIGENTI PRESSO L'AUTORITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 del 18 novembre 1995 (di seguito, legge n. 481 del 1995);

VISTO, in particolare, il suo art. 2, comma 28, ai sensi del quale *“[c]iascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale [...]”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 (di seguito, legge n. 249 del 1997);

VISTO, in particolare, il suo art. 1, comma 9, il quale prevede che *“[l]'Autorità [...] adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese [...], nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481 [...]”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti l'Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, per favorire un sistema di relazioni costruttive con le organizzazioni sindacali ed avviare una più efficiente interlocuzione con le stesse, debba essere complessivamente ridisegnato il sistema delle relazioni sindacali mediante l'apertura di un tavolo di trattativa, anche in relazione alle esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità;

RITENUTO, quindi, opportuno dare avvio ad una nuova fase di trattative volta, da un lato, a ricondurre le relazioni sindacali in un sistema di regole certe e condivise e, dall'altro, a superare il clima di conflittualità ingenerato sia dalla stratificazione e frammentarietà degli accordi sindacali precedenti che dall'assenza di un protocollo implementativo della vigente normativa sull'esercizio dei diritti sindacali in Autorità;

VISTA la vigenza di accordi sindacali pregressi stipulati sulle materie che la legge rimette alla potestà regolamentare dell'Autorità;

CONSIDERATO che i citati accordi sono stati negoziati in gran parte nel corso delle precedenti consiliature;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità per l'attuale Consiglio – recentemente insediatosi – di avviare un nuovo e più proficuo dialogo con le organizzazioni sindacali, in un rinnovato clima improntato al riconoscimento reciproco dei ruoli istituzionali previsti dalla legge;

CONSIDERATO che il vincolo derivante dalla contrattazione collettiva è, generalmente, a tempo determinato e che, in caso di contratto collettivo eccezionalmente stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti è libera di esercitare il diritto di recesso in ogni momento, non potendo il contratto collettivo senza predeterminazione di un termine di efficacia rappresentare un vincolo perpetuo per le parti contraenti, anche in applicazione del principio di buona fede, poiché in tal modo si finirebbe per vanificare la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva;

RILEVATA la necessità di riconsiderare la politica di gestione dei rapporti di lavoro riconducendo la relativa disciplina all'art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 e all'art. 1, comma 9, della legge 249 del 1997;

RITENUTO a tal fine necessario disdettare tutti gli accordi sindacali in essere non aventi un termine di durata determinata, mediante esercizio del diritto di recesso;

CONSIDERATO che sono comunque fatte salve le iniziative in corso, finalizzate per il passato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 263/2013 del 9 gennaio 2013, e volte a garantire una proficua ripresa delle trattative sulle materie oggetto di ottemperanza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO altresì opportuno, in ossequio al canone di lealtà e di salvaguardia della buona fede, comunicare con congruo anticipo alle organizzazioni sindacali la determinazione dell'Autorità di rivedere il proprio modello di relazioni sindacali in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro, riconoscendo a dette organizzazioni un termine di preavviso di 60 giorni entro il quale poter formulare sul punto le proprie osservazioni;

RITENUTO infine opportuno subordinare gli effetti del provvedimento di recesso, che sarà adottato all'esito della suddetta consultazione, al decorso di un ulteriore termine di 30 giorni, a far data dalla ricezione del provvedimento medesimo da parte delle organizzazioni sindacali;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

(Recesso dagli accordi sindacali stipulati a tempo indeterminato)

1. Ferma restando la volontà di dare esecuzione per il passato alla sentenza del Tribunale di Napoli, sez.lav., n. 263/2013 del 9 gennaio 2013, l'Autorità intende esercitare il diritto di recesso da tutti gli accordi sindacali in essere aventi durata indeterminata e, in particolare, da quelli riportati nell'Allegato A della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Al fine di esercitare il diritto di cui al comma 1, l'Autorità riconosce alle organizzazioni sindacali un termine di preavviso di 60 giorni, decorrente dalla data di ricezione della presente delibera, entro il quale le stesse potranno formulare le proprie osservazioni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Autorità adotterà, con successivo provvedimento, le proprie determinazioni in merito al recesso da tutti gli accordi sindacali di cui al comma 1, con effetto dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione di tale provvedimento da parte delle organizzazioni sindacali.

4. Contestualmente al provvedimento di cui al comma 3, sarà istituito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali finalizzato, nella prospettiva di un complessivo ridisegno delle relazioni sindacali, alla stipula di una nuova convenzione-quadro, i cui contenuti potranno essere modulati anche sulla base delle risultanze delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali ai sensi del comma 2.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Il Segretario Generale provvederà a costituire una Commissione incaricata di partecipare per conto dell'Autorità al tavolo di trattativa sindacale istituito ai sensi del comma 4.

La presente delibera è notificata a tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie di accordi con l'Autorità ed è pubblicata sul sito *intranet*.

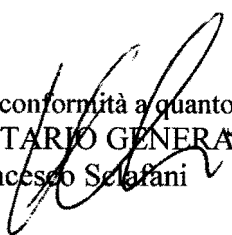
Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Allegato A alla
Delibera n. 574/13/CONS**

RECESSO DAGLI ACCORDI SINDACALI A TEMPO INDETERMINATO ATTUALMENTE VIGENTI PRESSO L'AUTORITA'

1. Accordo del 30 luglio 2004 in materia di *pianta organica e ordinamento del personale* (che sostituisce l'accordo del 23 maggio 2003 in materia di *funzionamento degli uffici di Roma*), per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
2. Accordo del 19 aprile 2006 di *ridefinizione del trattamento economico dei dipendenti sulla base delle tabelle stipendiali dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato* (che sostituisce l'accordo del 15 luglio 2004 di *ridefinizione del trattamento economico dei dipendenti sulla base della nuova struttura retributiva dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato*), nonché la relativa integrazione del 15 novembre 2006, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
3. Accordo del 26 luglio 2007 in materia di *progressione economica ed eliminazione delle fasce funzionali*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
4. Accordo del 20 marzo 2008 in materia di *trattamento di quiescenza e previdenza del personale, polizze vita per malattia infortuni ed estensione opzionale della polizza Caspie, adeguamenti economici connessi agli accordi AGCM sottoscritti nel 2007, nuova disciplina dei congedi parentali e dei congedi per malattia del figlio*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
5. Accordo del 24 giugno 2008 sulle *modalità attuative dell'istituto dell'indennità di fine rapporto*;
6. Accordo del 28 luglio 2008 in materia di *indennità di fine rapporto*;
7. Accordo del 26 gennaio 2009 sul *Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;
8. Accordo del 30 giugno 2010 in materia di *assetto organizzativo delle sedi dell'Autorità, valorizzazione delle professionalità interne, orario di lavoro, polizze vita, IFR*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;



. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. Accordo del 28 luglio 2010 in materia di *orario di lavoro, lavoro straordinario, congedi ordinari e straordinari, telelavoro, disciplina transitoria IFR e regolamento per le anticipazioni, polizze malattia e infortuni*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
10. Accordo del 15 settembre 2010 sulla *costituzione della Commissione paritetica per l'approfondimento delle modalità applicative delle misure di contenimento dei costi del personale e di incremento dell'efficienza produttiva*;
11. Accordo del 7 marzo 2011 sulla *procedura di raffreddamento*;
12. Accordo del 7 marzo 2013 sul *rinnovo per l'anno 2013 della polizza Caspie*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
13. Accordo del 16 aprile 2013 sul *rinnovo per l'anno 2013/2014 della polizza invalidità permanente e morte*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
14. Accordo del 19 aprile 2013 sulla *facoltà di opzione di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 23 marzo 2012*, per le sole parti che non abbiano esaurito i loro effetti;
15. Accordo dell'8 luglio 2013 in materia di *abolizione regime di missione Roma Napoli e indennità di turno/guida per il personale con mansioni di autista*.